

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Disciplina del Gruppo Iva: pronte le norme operative

10 Aprile 2018

Definite le disposizioni applicative in ordine agli adempimenti (fatturazione, registrazioni, liquidazioni, comunicazioni periodiche e versamenti) a cui è tenuto il nuovo soggetto

Thumbnail
Image not found or type unknown

Sul sito del dipartimento delle Finanze, in anteprima rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile il **decreto 6 aprile 2018** del ministro dell'Economia e delle finanze, contenente le disposizioni attuative delle norme riguardanti il Gruppo Iva.

Gruppo Iva

È stata la legge di bilancio 2017 a introdurre nel nostro ordinamento il "Gruppo Iva", prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi stabiliti in Italia esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo espressamente previsti, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini Iva, a seguito dell'esercizio di una specifica opzione (*cf*r articolo 1, **comma 24**, legge 232/2016 che ha inserito all'interno del Dpr 633/1972 gli articoli da **70-bis** a **70-duodecies** - vedi "**Il gruppo Iva formato europeo al debutto dal 1° gennaio 2018**").

La nuova disciplina, che recepisce le indicazioni Ue, si applica a partire dal 1° gennaio di quest'anno, con la conseguente effettiva operatività del Gruppo Iva a decorrere dal 2019.

Dm 6 aprile 2018

Il decreto Mef del 6 aprile, quindi, detta le necessarie disposizioni attuative delle nuove norme.

Segue una sintesi dei contenuti del decreto.

Costituzione del Gruppo Iva

(articolo 1)

Possono optare per la costituzione del Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte e professione, uniti da vincolo finanziario, economico e organizzativo.

Tali requisiti devono sussistere al momento dell'opzione e, comunque, dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione è stata esercitata.

Per completare la procedura, il rappresentante del Gruppo deve tramettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di costituzione della compagine sottoscritta da tutti i partecipanti.

La dichiarazione deve contenere:

- la denominazione del Gruppo
- i dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti
- l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli finanziario, economico e organizzativo
- l'attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo
- l'elezione di domicilio presso il rappresentante del Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante
- la sottoscrizione del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Al Gruppo Iva è attribuito un proprio numero di partita Iva.

Diritti e obblighi

(articolo 2)

Il Gruppo Iva assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per cui l'imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la sua costituzione.

A loro volta, i singoli partecipanti assumono tutti gli obblighi e i diritti Iva con riguardo alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione.

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

(articolo 3)

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo sono documentate mediante

fattura (o, a seconda dei casi, con le modalità di volta in volta previste dalla disciplina Iva) emessa dal rappresentate o da uno dei partecipanti.

Sulla fattura devono essere indicati la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione.

Per la fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo, il rappresentante o uno dei partecipanti devono comunicare al fornitore la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente.

Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Tuttavia le stesse vanno inserite nelle scritture contabili diverse dai registri Iva.

Registrazioni, liquidazioni e versamenti

(articolo 4)

Il rappresentate o i partecipanti sono tenuti a effettuare le registrazioni delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali.

Il compito di eseguire le liquidazioni periodiche spetta al rappresentate.

Per il versamento dell'Iva a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo.

Inoltre, il credito annuale o infrannuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Comunicazioni periodiche e dichiarazioni

(articolo 5)

Spetta al rappresentante del Gruppo il compito di provvedere alla:

- comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (nonché delle relative note di variazione)
- comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche
- trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati
- presentazione della dichiarazione Iva.

Rimborsi Iva

(articolo 6)

I rimborsi Iva spettanti al Gruppo sono eseguiti, a richiesta del rappresentante, applicando le regole previste in generale dalla disciplina Iva (**articolo 38-bis**, Dpr 633/1972), fatte salve alcune specifiche disposizioni appositamente dettate (ad esempio, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi deve essere verificata in capo a tutti i componenti del Gruppo).

Disposizione transitoria

(articolo 7)

Infine, il decreto stabilisce che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dal 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018. Ciò per consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio dell'opzione.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/disciplina-del-gruppo-iva-pronte-norme-operative>